

IL REGIME FORFETTARIO

Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 commi 54-89 e successive integrazioni e modificazioni.

1. Inquadramento normativo

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014, come successivamente modificata, ed è un regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Per gli psicologi liberi professionisti rappresenta uno strumento di semplificazione fiscale e contributiva, particolarmente diffuso nelle prime fasi di esercizio dell'attività professionale.

2. Requisiti di accesso e permanenza (anno 2025)

2.1 Limite dei compensi

Compensi percepiti nell'anno precedente \leq 85.000 euro, considerando il criterio di cassa.

Il superamento della soglia:

fino a 100.000 euro \rightarrow uscita dal regime dall'anno successivo;

oltre 100.000 euro \rightarrow uscita immediata con applicazione dell'IVA dall'operazione che determina il superamento.

2.2 Spese per lavoro dipendente

Spese lorde per lavoro dipendente, collaboratori e compensi assimilati \leq 20.000 euro.

2.3 Cause ostante

Non può accedere o permanere nel regime forfettario lo psicologo che:

possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di € 30.000 (importo aumentato a 35.000 € per il 2026 - la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

partecipa a società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti;

controlla SRL che svolgono attività riconducibili a quella esercitata;

svolge l'attività prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro dei due anni precedenti (salvo verifica a fine esercizio che compensi incassati da ex datore di lavoro non sia superiore al 50% del totale compensi annui)

3. Determinazione del reddito imponibile

Nel regime forfettario, così come nel regime ordinario IRPEF, il reddito professionale è determinato secondo il principio di cassa; conseguentemente conta l'incasso della prestazione e non la fatturazione della stessa.

3.1 Metodo forfettario

Il reddito non è determinato sottraendo i costi ai ricavi, ma applicando un coefficiente di redditività ai compensi incassati.

Per gli psicologi Codice ATECO 2025: 86.93.00 Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici (precedente codice ATECO 86.90.30 Attività degli studi di psicologia)

Coefficiente di redditività: 78%

Esempio pratico

Compensi percepiti: 10.000 €

Reddito forfettario: $10.000 \times 78\% = 7.800 \text{ €}$

Contributi ENPAP deducibili \rightarrow base imponibile fiscale 7.800 €

3.2 Spese deducibili

Le spese effettivamente sostenute NON sono deducibili;
Sono deducibili i soli contributi previdenziali obbligatori ENPAP (soggettivo e maternità) versati nell'anno.

4. Regime di tassazione

4.1 Imposta sostitutiva

Il reddito imponibile è assoggettato a:

15% imposta sostitutiva ordinaria;

5% per i primi 5 anni di attività, se:

l'attività non costituisce prosecuzione di attività precedentemente svolta;

non è stata esercitata nei tre anni precedenti un'attività analoga.

Se nei primi 5 anni di attività si decide di passare al regime ordinario/semplificato non potrà essere più utilizzata aliquota ridotta pari al 5%

L'imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

5. IVA: disciplina applicabile

5.1 Regime IVA

Lo psicologo forfettario:

non addebita IVA in fattura (anche se eroga prestazioni non sanitarie);

conseguentemente è esonerato da:

liquidazioni periodiche;

dichiarazione IVA.

5.2 Fatturazione

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (art. 2, comma 1), è diventato definitivo il divieto di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) per le prestazioni sanitarie rese verso le persone fisiche (privati).

Nella parcella devono essere indicati:

descrizione prestazione eseguita;

compenso;

contributo ENPAP 2%;

marca da bollo da 2 euro - se compenso > 77,47 € (nel caso di addebito del bollo al cliente l'importo concorrerà alla formazione del reddito imponibile e della base contributiva ENPAP) riportare dicitura regime forfettario e franchigia IVA ("Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – regime forfettario)

nel caso la fattura sia emessa ad un soggetto iva o pubblica amministrazione integrare la scritta sopra riportata con "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 190/2014."

6. Contributi previdenziali ENPAP

Gli psicologi iscritti all'ENPAP:

versano contributi soggettivi, integrativi e di maternità;

il contributo integrativo (2%) è addebitato in fattura al cliente;

i contributi soggettivi e quelli di maternità sono gli unici oneri deducibili dal reddito forfettario.

7. Adempimenti contabili e dichiarativi

Il regime forfettario comporta:

esonero dalla tenuta delle scritture contabili;

obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute;
obbligo di fatturazione elettronica se prestazioni svolte nei confronti di soggetti IVA o Pubbliche Amministrazioni;
presentazione annuale del Modello Redditi PF.

8. Vantaggi e svantaggi per psicologo forfettario

Vantaggi
tassazione agevolata e certa;
riduzione degli adempimenti amministrativi;
semplicità di gestione.

Svantaggi

indeducibilità dei costi elevati (affitto studio, formazione, altri costi professionali).
Mancata detraibilità oneri sostenuti (spese mediche, mutuo prima casa, polizze assicurative, detrazioni ristrutturazione o risparmio energetico, ecc...)